



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 131 del 21 marzo 2023.

“Legge regionale 22 febbraio 2023, articolo 4, comma 1. Contributo per le spese di funzionamento di ARPA Sicilia”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 recante 'Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001' ed, in particolare, il comma 10 dell'art. 90 rubricato 'Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente';

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale' ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 58 rubricato 'Misure in materia di assetto organizzativo e finanziario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente';

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 recante 'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale' ed, in particolare, il comma 1 dell'art. 9 rubricato 'Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali';

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 recante 'Legge di stabilità regionale 2023 – 2025' ed, in particolare, il comma 1 dell'art. 4 rubricato 'Misure in materia di



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

finanziamento dell'ARPA Sicilia';

VISTA la nota a firma congiunta del Presidente della Regione, dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente prot. n. 4530 del 3 marzo 2023, con la quale, in ordine alle rilevanti modifiche apportate al sistema di finanziamento dell'ARPA Sicilia, dal richiamato comma 1 dell'art. 4, della legge regionale n. 2/2023, come disciplinato dal comma 10, dell'art. 90, della citata legge regionale n. 6/2001 a seguito delle modifiche introdotte con il predetto art. 58, comma 2, della legge regionale n. 9/2015, finalizzato a far fronte *'agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia'*, viene rappresentato che per tale finalità era prevista la destinazione annuale all'ARPA Sicilia di una quota del Fondo sanitario regionale pari a 29 milioni di euro (oltre all'assegnazione annuale di 2.900 milioni di euro a valere su risorse regionali), mentre, con la modifica introdotta dalla richiamata legge regionale n. 2/2023, è stato previsto che, nelle more della valorizzazione dei LEPTA, di cui al comma 1 dell'art. 9 della citata legge n. 132/2016, al fine di garantire l'autonomia amministrativa e contabile, per il funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti è assegnato all'ARPA Sicilia:

- a) *un contributo annuale di funzionamento indistinto di 7.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 8, capitolo 443308);*
- b) *un contributo annuale per il triennio 2023-2025 a valere sul fondo sanitario regionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale su base triennale. Per il triennio 2023-2025, tale contributo è quantificato nella misura massima di 24.000 migliaia di euro*



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

annui, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano i LEA e nel rispetto del programma di attività dell'ARPA approvato dalla Giunta regionale;

CONSIDERATO che nella stessa nota prot. n. 4530/2023 viene, altresì, rappresentato che: la suddetta modifica normativa è conseguente anche ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica del Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, giudizio che è stato sospeso dalle Sezioni Riunite, che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni citate per le spese destinate nell'esercizio 2020 al finanziamento annuale dell'ARPA Sicilia a valere sulle risorse del Fondo sanitario, nelle more della definizione del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale; a seguito dei rilievi della Corte dei Conti, riportati in dettaglio nella suddetta nota prot. n. 4530/2023, è stato avviato un confronto tra il Dipartimento regionale dell'ambiente, il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, DASOE, Ragioneria Generale della Regione ed ARPA Sicilia, su impulso della Presidenza della Regione, per determinare il processo attraverso il quale ARPA Sicilia, a fronte del finanziamento annuale assegnato a valere sul Fondo sanitario, deve determinare i costi sostenuti per prestazioni preordinate all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), come definiti dal DPCM del 12 gennaio 2017, nonché il sistema di contabilità analitica necessario per la rilevazione dei costi; il quadro normativo di riferimento deve anche tenere conto delle disposizioni di cui al citato art. 9 della legge n. 132/2016 il quale, al comma 1, prevede che *'I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria'* ed, al comma 3, rinvia ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei LEPTA, i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi, nonché il Catalogo nazionale dei servizi;



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che dalla più volte citata nota prot. n. 4530/2023 emerge che: il novellato comma 10, dell'art. 90 della legge regionale n. 6/2001, disciplina le modalità di finanziamento dell'ARPA Sicilia nelle more della valorizzazione dei LEPTA e, in particolare, la lett. b), con riferimento al contributo annuale a valere sul Fondo sanitario regionale quantificato nella misura massima annua di 24.000 migliaia di euro, stabilisce gli obiettivi di massima da perseguire e prevede l'adozione di un Programma di attività dell'ARPA Sicilia, approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano i LEA, pertanto, nelle more della presentazione del predetto Programma, che potrà essere completato a seguito della definizione del percorso delineato d'intesa tra i Dipartimenti regionali dell'Assessorato regionale della salute, il Dipartimento regionale dell'ambiente e l'ARPA Sicilia per l'individuazione del costo delle prestazioni correlabili ai LEA, si ritiene necessario assicurare un'anticipazione sul finanziamento a valere sul fondo sanitario esercizio 2023, al fine di garantire continuità all'erogazione dei flussi di cassa ed il normale funzionamento dell'ARPA Sicilia e, al riguardo, si sottopone all'apprezzamento della Giunta regionale la proposta di assegnare mensilmente all'ARPA Sicilia, a titolo di acconto, una quota pari ad un dodicesimo del 90 per cento del finanziamento previsto dall'art. 90, comma 10, lett. b) della legge regionale n. 6/2001, come novellato dall'art. 4 della legge regionale n. 2/2023, salvo conguaglio a seguito della rendicontazione dell'attività svolta nell'anno precedente che dimostri che il contributo/remunerazione assegnato a valere sul FSR è stato pienamente e coerentemente utilizzato per la realizzazione delle attività preordinate ai LEA; inoltre, il Programma di attività dovrà avere un orizzonte temporale per il triennio 2023-2025 ed essere proposto congiuntamente dagli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per la salute entro 60 giorni dall'adozione della presente deliberazione; per gli esercizi finanziari successivi, entro il 28 febbraio di ciascun anno 2024 e 2025 il Programma dovrà essere aggiornato tenendo conto anche della rendicontazione

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

dell'attività svolta nell'anno precedente, prevedendo la presentazione di report trimestrali per la verifica dell'attività svolta; infine, nelle more della definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, ARPA Sicilia non dovrà utilizzare gli utili portati a nuovo generati dalle risorse assegnate negli anni precedenti a valere sul Fondo sanitario regionale, tali somme dovranno essere restituite alla Regione nell'ipotesi di soccombenza nel predetto giudizio, per essere destinate a copertura di eventuali rimborsi che la stessa potrebbe essere chiamata ad effettuare in favore del Servizio sanitario regionale, comunque entro il limite delle risorse disponibili;

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;

SU proposta congiunta del Presidente della Regione, dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta di cui alla nota prot. n. 4530 del 3 marzo 2023 a firma congiunta del Presidente della Regione, dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nei termini descritti in premessa, costituente allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

SCHIFANI

JT

Repubblica italiana



Regione Siciliana

**IL PRESIDENTE
L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
L'ASSESSORE DELLA SALUTE**

Prot: 4530

3 MAR. 2023

OGGETTO: Contributo per le spese di funzionamento dell'ARPA – nota congiunta Presidente della Regione, Assessore Salute, Assessore Territorio ed Ambiente

Alla Segreteria di Giunta

L'articolo 4, comma 1, della legge di stabilità regionale 2023, in corso di pubblicazione, ha apportato rilevanti modifiche al sistema di finanziamento dell'ARPA, come disciplinato dal comma 10 dell'articolo 90 della legge regionale 6/2001 a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 58, co 2, della legge regionale n. 9 del 2015, e finalizzato a far fronte "agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia". Per la suddetta finalità era prevista la destinazione annuale ad ARPA di una quota del Fondo sanitario regionale, pari a 29 milioni di euro (oltre all'assegnazione annuale di 2.900 milioni di euro a valere su risorse regionali).

In particolare, con la modifica introdotta con la legge di stabilità 2023 si prevede:

10. Nelle more della valorizzazione dei LEPTA di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132, al fine di garantire l'autonomia amministrativa e contabile, per il funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti è assegnato all' ARPA Sicilia:

a) un contributo annuale di funzionamento indistinto di 7.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 8, capitolo 443308);

b) un contributo annuale per il triennio 2023-2025 a valere sul fondo sanitario regionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale su base triennale. Per il triennio 2023-2025, tale contributo è quantificato nella misura massima di 24.000 migliaia di euro annui. Per l'esercizio finanziario 2023, è quantificato nella misura massima di 24.000 migliaia di euro, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano i LEA e nel rispetto del programma di attività dell'ARPA approvato dalla Giunta regionale.

La modifica normativa, com'è noto, è conseguente anche ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario

Repubblica italiana



Regione Siciliana

**IL PRESIDENTE
L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
L'ASSESSORE DELLA SALUTE**

2020, giudizio che è stato sospeso dalle Sezioni Riunite, che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni citate al primo paragrafo per le spese destinate nell'esercizio 2020 al finanziamento annuale dell'ARPA a valere sulle risorse del Fondo sanitario, nelle more della definizione del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.

In particolare, la Corte dei Conti ha osservato che *“in applicazione del citato art. 90, comma 10, della legge regionale n. 6 del 2001, con cadenza annuale è effettuato un trasferimento di euro 29 milioni dal bilancio regionale a quello dell'ARPA Sicilia a valere sulle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale, in assenza, da un lato, di una preventiva attività di programmazione circa le prestazioni che dovranno essere rese dall'Agenzia nell'ambito dei LEA durante l'esercizio e, dall'altro lato, di una successiva rendicontazione dell'effettivo impiego delle risorse nell'erogazione di servizi sanitari, fondata su processi di rilevazione economica dei fatti di gestione improntati ai criteri della contabilità analitica. E ciò in ragione della carenza di una prescrizione che, nell'ambito dell'enunciato normativo che dispone le modalità di finanziamento dell'ARPA Sicilia, ponga un collegamento immediato e vincolante tra il quantum del trasferimento ricevuto e l'erogazione di prestazioni di natura sanitaria afferenti ai LEA. Sul punto in esame si ribadisce che l'ente è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato regionale Territorio e ambiente “da cui promanano gli indirizzi programmatici”, senza alcuna competenza in materia sanitaria.”*

A seguito dei rilievi della Corte, è stato avviato un confronto tra i dipartimenti regionali interessati (dipartimento Ambiente, dipartimento Pianificazione strategica, DASOE, Ragioneria generale) ed ARPA, su impulso della Presidenza della Regione, per determinare il processo attraverso il quale ARPA, a fronte del finanziamento annuale assegnato a valere sul Fondo sanitario, deve determinare i costi sostenuti per prestazioni preordinate all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, come definiti dal DPCM del 12 gennaio 2017, nonché il sistema di contabilità analitica necessario per la rilevazione dei costi.

Il quadro normativo di riferimento deve tenere conto, altresì, delle disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge n. 132/2016 *“Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali”* che prevede al comma 1 che *“I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria”* ed al comma 3 rinvia ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei LEPTA ed i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi.

Premesso quanto sopra, il novellato comma 10 dell'articolo 90 della legge regionale 6/2001 disciplina le modalità di finanziamento dell'ARPA nelle more della valorizzazione dei LEPTA.

In particolare, la lett. b), con riferimento al contributo annuale a valere sul fondo sanitario regionale quantificato nella misura massima annua di 24.000 migliaia di euro, stabilisce gli obiettivi di massima da perseguire e prevede l'adozione di un programma di attività dell'ARPA, approvato dalla Giunta di Governo, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano i LEA.

Repubblica italiana



Regione Siciliana

**IL PRESIDENTE
L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
L'ASSESSORE DELLA SALUTE**

Nelle more della presentazione del suddetto Programma, che potrà essere completato a seguito della definizione del percorso sopra delineato di intesa tra i dipartimenti dell'Assessorato salute ed il Dipartimento Ambiente e l'ARPA per l'individuazione del costo delle prestazioni correlabili ai LEA, si ritiene necessario assicurare un'anticipazione sul finanziamento a valere sul Fondo sanitario esercizio 2023, al fine di garantire continuità all'erogazione dei flussi di cassa e garantire il normale funzionamento di ARPA.

A tal fine si sottopone all'apprezzamento della Giunta di Governo, nella prossima seduta utile, la proposta di assegnare mensilmente ad ARPA, a titolo di acconto, una quota pari ad un dodicesimo del 90 per cento del finanziamento previsto dall'art. 90, comma 10, lett. b) della legge regionale 6/2001, come novellato dall'art. 4 della legge di stabilità regionale 2023 in corso di pubblicazione, salvo conguaglio a seguito della rendicontazione dell'attività svolta nell'anno precedente che dimostri che il contributo/remunerazione assegnato a valere sul FSR è stato pienamente e coerentemente utilizzato per la realizzazione delle attività preordinate ai LEA.

Inoltre, il Programma di attività dovrà avere un orizzonte temporale per il triennio 2023-2025 ed essere proposto congiuntamente dagli Assessori al Territorio ed alla Salute entro 60 gg dall'adozione della presente deliberazione. Per gli esercizi finanziari successivi, entro il 28 febbraio di ciascun anno 2024 e 2025 il Programma dovrà essere aggiornato tenendo conto anche della rendicontazione dell'attività svolta nell'anno precedente. Deve essere prevista, altresì, la presentazione di report trimestrali per la verifica dell'attività svolta.

Infine, nelle more della definizione del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, ARPA non dovrà utilizzare gli utili portati a nuovo generati dalle risorse assegnate negli anni precedenti a valere sul Fondo sanitario regionale. Tali somme dovranno essere restituite alla Regione nell'ipotesi di soccombenza nel citato giudizio, per essere destinate a copertura di eventuali rimborsi che la stessa potrebbe essere chiamata ad effettuare in favore del Servizio sanitario regionale, comunque entro il limite delle risorse disponibili.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE AL

TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

L'ASSESSORE ALLA SALUTE